



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numero di notifica : 2025/9010/NO (Norway)

Regolamento che modifica il regolamento n. 2374 del 27 settembre 2024 recante misure volte a limitare la diffusione della febbre catarrale degli ovini nei ruminanti

Data di ricezione : 07/05/2025

Termine dello status quo : (closed)

Message

Messaggio 901

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1216

Procedura d'informazione CE - EFTA

Notifica: 2025/9010/NO

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20251216.IT

1. MSG 901 IND 2025 9010 NO IT 07-05-2025 NO NOTIF

2. Norway

3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries

Departement of Trade Policy

P.O. Box 8090, Dep

NO-0032 Oslo

Norway

Email: tbt.notifications@nfd.dep.no

3B. Royal Ministry of Agriculture and Food

Departement of Food Policy

P.O. Box 8007, Dep

NO-0030 Oslo

Norway



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

4. 2025/9010/NO - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari

5. Regolamento che modifica il regolamento n. 2374 del 27 settembre 2024 recante misure volte a limitare la diffusione della febbre catarrale degli ovini nei ruminanti

6. Movimento all'interno della Norvegia di ruminanti e materiale germinale proveniente da ruminanti

7.

8. Modifica delle misure nazionali supplementari relative al movimento di ruminanti e materiale germinale proveniente da ruminanti attuate a causa di un focolaio di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini nella parte meridionale della Norvegia.

La zona d'azione delle misure nazionali è stata leggermente ampliata. Nella zona d'azione:

- Tutti i ruminanti devono essere tenuti al chiuso per almeno 15 giorni e sottoposti a un test PCR con esito negativo prima di essere spostati fuori dalla zona d'azione.
- Gli operatori devono tenere un registro delle date in cui gli animali di cui sopra sono stati tenuti al chiuso e sottoposti a test.

Le seguenti prescrizioni non si applicano:

- a) ruminanti spostati sulle montagne per il pascolo
- b) ruminanti destinati alla macellazione
- c) camelidi spostati in relazione all'accoppiamento
- d) vitelli spostati per l'ingrasso dopo il 1º ottobre e detenuti dall'acquirente almeno fino al 1º dicembre
- e) ruminanti spostati dal 1º dicembre al 15 marzo, ad eccezione dei bovini e dei camelidi gravidi.

Anche la zona di vaccinazione è leggermente allargata.

In tutta la zona di vaccinazione, le stesse restrizioni si applicano ai movimenti di animali da uno stabilimento quando la febbre catarrale degli ovini è confermata nei ruminanti detenuti nello stabilimento. Si tratta invece di una decisione individuale dell'autorità competente sulla conferma della febbre catarrale degli ovini, ma il contenuto è lo stesso. Si applicano le eccezioni delle lettere a), b) ed e) di cui sopra. Inoltre, il materiale germinale proveniente da altri ruminanti diversi dai bovini spostati dallo stabilimento deve soddisfare le prescrizioni relative alla febbre catarrale degli ovini di cui agli articoli 16, 22 e 38 del regolamento (UE) 2020/686.

La vaccinazione dei ruminanti contro il virus della febbre catarrale degli ovini di qualsiasi sierotipo pertinente è consentita all'interno della zona di vaccinazione.

9. Lo scorso autunno, la Norvegia ha confermato un focolaio di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini nella parte meridionale del paese. La febbre catarrale degli ovini è una malattia di categoria C. La Norvegia non ha lo status di indenne da malattia per questa malattia, né un programma facoltativo di eradicazione. Le autorità norvegesi hanno scelto di adottare misure nazionali per controllare questa malattia elencata per quanto riguarda i movimenti di alcuni ruminanti e il materiale germinale proveniente da ruminanti in e da una piccola zona di azione nel sud della Norvegia e consentire la vaccinazione dei ruminanti in una zona di vaccinazione più ampia nel sud della Norvegia. Tali misure sono stabilite con base giuridica all'articolo 170 del regolamento (UE) 2016/429.

L'autorità competente ha ora adeguato i requisiti per gli animali spostati dalla zona d'azione e ha ampliato leggermente la zona d'azione. La zona è stata ampliata sulla base di test positivi ottenuti dallo screening del latte e di altri test positivi. Si tratta di aree che saranno interessate da agenti vettori provenienti sia dalla Svezia che dalla Danimarca e in cui l'agente vettore può diffondere la febbre catarrale degli ovini. Le restrizioni all'interno della zona di azione stessa vengono rimosse.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

L'autorità competente ha inoltre leggermente ampliato la zona di vaccinazione, in quanto la zona cuscinetto ha dovuto essere ampliata in linea con l'ampliamento della zona d'azione. Nella zona di vaccinazione è consentita la vaccinazione contro il sierotipo pertinente della febbre catarrale degli ovini.

Qualsiasi stabilimento nella zona di vaccinazione con animali risultati positivi alla febbre catarrale degli ovini (termine di 3 mesi dal test positivo) è soggetto a requisiti supplementari per gli animali e il materiale germinale che vengono spostati da uno stabilimento colpito. Non sarà pertanto necessario che l'autorità competente applichi le restrizioni mediante una decisione individuale.

10. Riferimenti ai test di base: I test di base sono stati inoltrati nell'ambito di una precedente notifica:
2024/9017/NO

11. Sì

12. Necessario adeguare le zone con misure per la gestione dei focolai di febbre catarrale degli ovini (stabiliti nell'autunno 2024) a causa dello screening della febbre catarrale degli ovini effettuato sul latte e sugli animali, oltre a temperature più calde che consentono la trasmissione della malattia attraverso gli agenti vettori.

13. No

14. No

15. Sì

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu